

## Bisogna fare chiarezza sulla nuova legge sul credito

DI MARIO BENEDETTI\*

Come spesso accade in Italia, solo sotto l'impulso di una direttiva europea si realizzano modifiche normative da tempo attese. Tuttavia, i mutamenti così innescati non assicurano esiti legislativi univocamente interpretabili e applicabili. È il caso del decreto legislativo n.141/2010 che ha innovato in materia di credito al consumo e cambiato parte del Testo unico bancario (Tub).

Potrebbe accadere infatti che intermediari assicurativi e riassicurativi concedano finanziamenti su mandato diretto di banche, finanziarie e addirittura compagnie di assicurazione. Il tutto, anche senza l'iscrizione all'elenco degli agenti finanziari, ma solo a seguito della partecipazione a non meglio definiti corsi di aggiornamento professionale.

Il problema è capire se tutti i numerosi broker e intermediari presenti in Italia possano operare nel mercato dei finanziamenti avendo gli strumenti idonei e la necessaria professionalità per concludere questa delicata tipologia di contratti. Ed è interessante domandarsi come reagirà, soprattutto, il mondo delle assicurazioni, di fronte a operatori che non garantiscono di per sé omogenei livelli di competenza e di organizzazione.

La novità del comma 8 art. 128 quater (!) del suddetto decreto è potenzialmente dirimente. Questa disposizione invece sembra passata sotto silenzio, senza dibattiti, studi, approfondimenti sui risvolti pratici, persino tra i soggetti rappresentativi del settore. Anche da ambienti vicini alla Banca d'Italia - da cui si attendono,

presto, regolamenti di attuazione chiari - nulli trapela. Tali significative ambiguità collidono anche con un aspetto chiave dello spirito del decreto: la volontà di rafforzare la tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di credito.

Il dato è significativo se si vanno ad analizzare alcune disposizioni specifiche. Ad esempio, l'applicabilità del Tub, con le conseguenti tutele, non si limita più ai soli contratti di credito al consumo superiori a 30 mila euro, ma si estende anche a quelli che partono da 200 euro (e sino a 75 mila).

Il consumatore, poi, è tutelato da un diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dalla conclusione del contratto; e anche da un diritto alla risoluzione nei contratti di fornitura di beni e servizi, nel caso dell'inadempimento della controparte. E ancora: il consumatore italiano non sarà più vessato da modifiche unilaterali delle condizioni di un contratto di mutuo già concluso.

A fare chiarezza, contribuisce anche l'eliminazione del vetusto doppio registro per i soggetti operanti nel settore finanziario: viene infatti meno la differenziazione tra chi era iscritto nell'elenco generale (vecchio articolo 106 del Tub) e chi era iscritto in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (il vecchio articolo 107). Con il decreto, l'unico riferimento diventa il nuovo articolo 106, in cui si prevede un albo unico degli intermediari autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico; per l'iscrizione sono necessari requisiti organizzativi, patrimoniali, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza (nuovo art. 107). Sul tutto, vigila la Banca d'Italia.

Aumenta, dunque, la rigosità del controllo; e ciò trova la sua ratio nel voler estendere anche agli intermediari finanziari una forma di controllo pari a quella esercitata sulle banche: se viene meno la distinzione tra i soggetti che operano nel settore finanziario, tutti gli intermediari vanno sottoposti a un monitoraggio dello stesso tipo. Il decreto, inoltre, interessa anche le due diverse figure degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, differenziati dal fatto che i primi operano su mandato della società finanziaria, mentre i secondi non sono vincolati da alcun rapporto con le parti.

Per tali figure si è previsto l'obbligo di iscrizione nei rispettivi albi tenuti da un organismo di nuova costituzione presso la Banca d'Italia. Tale organismo verifica che gli agenti e i mediatori iscritti siano in possesso di requisiti molto più stringenti rispetto al passato.

Si richiedono, oltre al consueto bagaglio, un adeguato patrimonio, esami annuali, una polizza sulla responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività, l'aggiornamento professionale.

Il decreto in definitiva vuole, meritoriamente, frenare la proliferazione nel panorama finanziario di soggetti improvvisati, garantendo correttezza di rapporto tra professionisti del credito e consumatori. Se si superassero prontamente dubbi e incertezze applicative, l'obiettivo sarebbe raggiunto. (riproduzione riservata)

\*Bib Studio Legale

**Tutti gli intermediari potrebbero erogare credito al consumo**